DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 1999

che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato «Promuovere l'innovazione e incoraggiare la partecipazione delle PMI» (1998-2002)

(1999/172/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

(1) considerando che, con decisione 182/1999/CE [4], il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il Quinto programma quadro della Comunità europea (in seguito denominato «Quinto programma quadro») delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (in seguito denominati «RST») per il periodo 1998-2002 che stabilisce le linee generali e gli obiettivi scientifici e tecnologici delle azioni da intraprendere per promuovre l'innovazione e incoraggiare la partecipazione delle PMI;

(2) considerando che l'articolo 130 I, paragrafo 3, del trattato stabilisce che il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione da esso prevista; che ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari;

(3) considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al Quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) [5] e all'articolo 4, paragrafo 2, delle decisioni del Consiglio relative ai programmi specifici che attuano il Quarto programma quadro, la Commissione ha fatto eseguire una valutazione esterna che ha trasmesso, unitamente alle sue osservazioni e conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni;

(4) considerando che, in forza dell'articolo 130 J del trattato, la decisione 1999/65/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e alle norme in materia di divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002) [6] (in seguito denominate «norme in materia di partecipazione e divulgazione») si applica al presente programma specifico; che tali norme consentono la partecipazione del Centro comune di ricerca alle azioni indirette previste dal presente programma specifico;

(5) considerando che, nell'attuazione del presente programma, oltre alla cooperazione prevista dall'accordo sullo Spazio economico europeo o da un accordo di associazione, possono rendersi opportune attività di cooperazione internazionale con paesi terzi o organizzazioni internazionali, in particolare ai sensi dell'articolo 130 M del trattato;

(6) considerando l'importanza che le comunità scientifiche, industriali e degli utenti contribuiscano in modo sostanziale alla definizione delle azioni da intraprendere e partecipino, se del caso, all'attuazione del presente programma;

(7) considerando che le azioni nel quadro del presente programma dovrebbero essere orientate

[1] GU C 260 del 18.8.1998, pag. 75.
[2] Parere espresso il 15 dicembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU C 407 del 28.12.1998, pag. 123.
[4] GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.
[5] GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2535/97/CE (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).
[6] GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 46.

verso l'innovazione al fine di contribuire, tra l'altro, al conseguimento degli obiettivi del primo piano d'azione per l'innovazione;

(8) considerando l'opportunità di porre l'accento sulla promozione della partecipazione delle PMI;

(9) considerando che, nell'attuare il programma, si deve tener conto della politica comunitaria delle pari opportunità;

(10) considerando che una gestione efficiente e trasparente contribuisce a un programma più efficace e di facile impiego;

(11) considerando che le spese amministrative dovrebbero essere incluse nel bilancio comunitario in modo trasparente;

(12) considerando che è necessario controllare l'attuazione del presente programma ai fini del suo eventuale adeguamento al progresso scientifico e tecnologico; che è altresì opportuno sottoporre in tempo utile lo stato di avanzamento del programma alla valutazione di esperti indipendenti;

(13) considerando che il comitato per la ricerca scientifica e tecnica è stato consultato in merito al contenuto scientifico e tecnologico dei programmi specifici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del Quinto programma quadro, è adottato un programma specifico intitolato «Promuovere l'innovazione e incoraggiare la partecipazione delle PMI» (in seguito denominato «programma specifico») per il periodo dal 25 gennaio 1999 al 31 dicembre 2002.

Articolo 2

1. Conformemente all'allegato III del Quinto programma quadro, l'importo ritenuto necessario per l'esecuzione del programma specifico ammonta a 363 milioni di euro, di cui un massimo del 7,35 % per le spese amministrative della Commissione.

Una ripartizione indicativa di tale importo è contenuta nell'allegato I.

2. Dell'importo di cui al paragrafo 1:

— 78 milioni di euro sono destinati al periodo 1998-1999

e

— 285 milioni di euro al periodo 2000-20002.

Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del Quinto programma quadro, il Consiglio adegua quest'ultima somma secondo le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del Quinto programma quadro. In attesa di una decisione del Consiglio, il programma specifico è attuato nei limiti dell'importo previsto al primo trattino.

3. L'autorità di bilancio determina, in coerenza con gli obiettivi scientifici e tecnologici e le priorità stabiliti dalla presente decisione, le somme relative a ciascun esercizio tenendo conto della disponibilità delle risorse indicate nel quadro delle prospettive finanziarie pluriennali.

Articolo 3

1. Le linee generali, gli obiettivi scientifici e tecnologici del programma specifico e le relative priorità sono indicati nell'allegato II. Essi sono definiti in conformità dei principi fondamentali e delle tre categorie di criteri di selezione stabiliti nell'allegato I del Quinto programma quadro.

2. Nel rispetto di tali principi e criteri, per la selezione delle azioni di RST da intraprendere si applicano i criteri di selezione indicati all'articolo 10 delle norme in materia di partecipazione e divulgazione.

Inoltre, un'eventuale partecipazione di entità a carattere industriale alle azioni a compartecipazione finanziaria riguardanti il settore industriale deve di norma essere adeguata alla natura e allo scopo dell'attività.

L'attuazione del programma, ivi compreso il programma di lavoro di cui all'articolo 5, paragrafo 1, deve essere conforme a tutti i criteri summenzionati, anche se tali criteri possono formare oggetto di diversa valutazione.

3. Al programma specifico sono applicabili le norme in materia di partecipazione e divulgazione.

4. Le modalità dettagliate di partecipazione finanziaria della Comunità al programma specifico sono stabilite dall'articolo 4 del Quinto programma quadro.

Le azioni indirette di RST del programma specifico sono definite negli allegati II e IV del Quinto programma quadro.

Modalità specifiche di realizzazione del programma sono stabilite dall'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

Sulla base di criteri di cui all'articolo 3, degli obiettivi scientifici e tecnologici e delle priorità indicati nell'allegato II, la Commissione:

a) verifica, con un'adeguata assistenza di esperti esterni indipendenti, l'attuazione del programma specifico e sottopone al Consiglio, ove opportuno, proposte di adeguamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del Quinto programma quadro;

b) dispone la valutazione esterna prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, del Quinto programma quadro per le azioni intraprese nella materia oggetto del programma specifico.

Articolo 5

1. La Commissione stabilisce un programma di lavoro che determina:

a) con maggiori dettagli, gli obiettivi e le priorità di RST dell'allegato II;

b) il calendario indicativo di attuazione del programma specifico;

c) le modalità di coordinamento indicate nell'allegato III;

d) se necessario, i criteri di selezione e le relative modalità di applicazione per ogni azione indiretta di RST.

2. Il programma di lavoro tiene conto delle principali parti interessate, in particolare delle comunità scientifiche, industriali e degli utenti. Esso funge da base per l'attuazione delle azioni indirette di RST, conformemente alle procedure stabilite nelle norme in materia di partecipazione e divulgazione.

3. Ove necessario, il programma di lavoro viene aggiornato e reso disponibile dalla Commissione a tutte le parti interessate in forma facilmente utilizzabile incluso il supporto informatico.

Articolo 6

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del presente programma specifico.

2. Ai fini dell'adozione delle seguenti misure si applica la procedura stabilita all'articolo 7:

— adozione e aggiornamento del programma di lavoro di cui all'articolo 5, paragrafo 1, anche per quanto riguarda il contenuto degli inviti a presentare proposte;

— approvazione delle azioni di RST di cui si propone il finanziamento, compresa la partecipazione di organismi di paesi terzi, qualora l'importo stimato del contributo comunitario in base al presente programma sia pari o superiore a 0,3 milioni di euro;

— assegnazione dell'incarico della valutazione esterna prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, del Quinto programma quadro;

— qualsiasi variazione della ripartizione indicativa dell'importo di cui all'allegato I.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita da un comitato del programma (in seguito denominato «il comitato») composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

 b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o, in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

 Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di nove settimane a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

4. La Commissione tiene periodicamente informato il comitato sull'andamento generale dell'attuazione del programma specifico e, in particolare, gli riferisce in merito allo stato di avanzamento di tutte le azioni di RST finanziate dal presente programma.

Articolo 8

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del Quinto programma quadro, la Commissione informa periodicamente il Consiglio e il Parlamento europeo in merito allo stato di attuazione del programma, comprese la partecipazione delle PMI e la semplificazione delle procedure amministrative.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1999.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. FISCHER

ALLEGATO I

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELL'IMPORTO RITENUTO NECESSARIO

(in milioni di euro)

Tipo di attività	Importo
Promuovere l'innovazione	119
Incoraggiare la partecipazione delle PMI	44
Azioni comuni innovative/PMI	200
Totale	363

ALLEGATO II

LINEE GENERALI, OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI E PRIORITÀ

INTRODUZIONE

L'innovazione è un fattore chiave della competitività industriale, dello sviluppo economico e sociale sostenibile e della creazione di posti di lavoro. Trattasi di un fenomeno complesso che implica la partecipazione di molteplici soggetti (imprese, università, centri di ricerca, operatori finanziari, ecc.) e che si configura come un elemento importante dell'evoluzione del comportamento e della dinamica d'insieme del tessuto sociale. La competitività delle imprese si basa in gran parte sulla capacità di innovazione: tramite lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, la capacità innovativa permette di conquistare nuovi mercati e con la messa a punto di nuovi processi consente alle imprese di controllare i costi e di far fronte alla concorrenza. Nel settore informatico, ad esempio, i prodotti commercializzati da non più di due anni incidono per il 78 % sui margini realizzati nel comparto. È dunque essenziale promuovere le attività innovative, inclusa la creazione di imprese innovative, oltre che agevolare la diffusione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca e il trasferimento di tecnologia. L'Europa deve mettere a frutto più efficacemente le sue attività di ricerca e la sua notevole capacità di produrre conoscenze e know-how a netto beneficio dell'economia e dell'intera società. È essenziale che lo sforzo di ricerca in tutti i settori sia accompagnato e guidato da politiche ambiziose in materia di innovazione a livello comunitario, nazionale e regionale.

Le piccole e medie imprese (PMI) sono importanti vettori e protagonisti dell'innovazione e svolgono un ruolo essenziale nell'economia europea, dando un importante contributo alla comparsa di nuove attività, alla competitività dell'industria europea, alla crescita economica e all'occupazione. Tali imprese presentano inoltre peculiarità che richiedono apposite misure di promozione e controllo. Un'azione a livello europeo, ove necessario, deve essere complementare alle azioni promosse dagli Stati membri per aiutare le PMI ad accedere alle nuove tecnologie offerte sul più ampio piano transnazionale, sia che si tratti di PMI ad alto contenuto tecnologico, sia di PMI con capacità di ricerca ridotte o inesistenti che devono integrare tecnologie prodotte da terzi.

Promuovere l'innovazione e incoraggiare la partecipazione delle PMI sono quindi due iniziative strettamente collegate, sebbene non riguardino le stesse strutture. Il presente programma contribuirà a ottimizzare gli sforzi da compiere in questi due ambiti.

Obiettivo strategico del programma

Nel contesto degli obiettivi generali di cui all'allegato II (terza azione) del quinto programma quadro, il presente programma mira a promuovere le attività innovative, contribuendo all'esecuzione del primo piano d'azione per l'innovazione, e l'assunzione di un ruolo più attivo da parte delle PMI, agevolando e incoraggiando la loro partecipazione al quinto programma quadro.

COLLEGAMENTI CON ALTRI PROGRAMMI E ALTRE AZIONI COMUNITARIE

Le azioni del presente programma non devono sovrapporsi a quelle svolte dagli Stati membri. Il loro obiettivo è sostenere, integrare e coordinare le azioni svolte in altri programmi specifici o, eventualmente, nel contesto di altre azioni comunitarie. Gli altri programmi contribuiscono attivamente alla realizzazione degli obiettivi strategici. In particolare il presente programma svolge una funzione di propulsione e coordinamento delle azioni svolte nei settori dell'innovazione e delle PMI, in linea con la politica delle PMI.

Utilizzando le misure, gli strumenti e le competenze sviluppate nell'ambito delle sue attività specifiche, questo programma si concentra soprattutto sull'ideazione di meccanismi che facilitino lo sfruttamento e il trasferimento dei risultati, la partecipazione delle PMI, la valutazione dei risultati e il controllo a posteriori della loro valorizzazione, allo scopo di definirne l'impatto economico e sociale. L'azione si

basa in primo luogo sulle attività condotte dalle «cellule di innovazione» nell'ambito dei programmi tematici, che saranno coordinate dal presente programma per integrare la dimensione innovativa nell'esecuzione dei programmi.

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE PMI

Obiettivi

Il programma specifico è finalizzato a coordinare e sostenere i programmi tematici per promuovere e integrare le dimensioni «innovazione» e «PMI» nella definizione delle loro priorità e dei loro programmi di lavoro oltre che nell'esecuzione delle loro azioni; a garantire la coerenza generale delle attività a favore dell'innovazione e delle PMI e la loro armonizzazione all'interno dei programmi tematici; infine ad ottimizzare l'utilizzazione delle competenze, dell'esperienza e delle infrastrutture [inclusi i centri di collegamento innovazione (IRC) e i punti focali CRAFT] esistenti a livello orizzontale o in altri programmi.

Azioni in materia di innovazione

Per raggiungere l'obiettivo strategico del programma gli sforzi verranno concentrati soprattutto nell'ambito dei programmi tematici e sostenuti dalle «cellule di innovazione», in modo da tenere conto delle specificità delle singole ricerche e garantire un'armonia ottimale tra la valorizzazione dei risultati e il loro contesto di applicazione.

In primo luogo, il programma garantirà una sinergia tra le cellule di innovazione, interagendo con i programmi tematici, per definirne e concretizzarne i compiti specifici che includano:

— il sostegno alle azioni che riguardano l'innovazione, ad esempio il controllo del trasferimento di tecnologie e il varo di progetti di carattere dimostrativo;

— lo sfruttamento delle reti tematiche, delle azioni e dei meccanismi che favoriscono l'utilizzazione e il trasferimento dei risultati o la creazione di imprese innovative, facilitando ad esempio l'accesso ai finanziamenti privati;

— l'organizzazione di studi di valutazione dei progetti e dei loro risultati per promuoverne la valorizzazione, soprattutto mediante il piano di applicazione delle tecnologie;

— il monitoraggio e i dati di valutazione concernenti il trasferimento di tecnologia e le altre azioni connesse all'innovazione nell'ambito dei programmi tematici.

In secondo luogo, il presente programma contribuisce, assieme ai programmi tematici, a definire i metodi e i meccanismi che consentono di sfruttare maggiormente i risultati dei progetti di ricerca di tali programmi, garantendo la coerenza e l'efficacia della diffusione delle informazioni relative ai progetti e ai risultati della ricerca e dello sviluppo mediante le infrastrutture orizzontali delle reti e dei servizi (Cordis, IRC).

Azioni destinate ad incoraggiare la partecipazione delle PMI

L'obiettivo strategico del programma implica anche un coordinamento delle attività di sostegno per favorire la partecipazione delle PMI alle azioni di RST e alle azioni di dimostrazione svolte nell'ambito dei programmi tematici:

— azioni di «ricerca in cooperazione» che consentano a almeno tre PMI indipendenti tra loro, di almeno due Stati membri, di cercare congiuntamente la soluzione di problemi tecnologici comuni al loro interno o affidandola a soggetti giuridici terzi, tra cui entità a carattere industriale, dotati di appropriate capacità di ricerca o di convalida tecnologica;

— azioni per sostenere e incoraggiare la partecipazione delle PMI a progetti di ricerca in cooperazione e collaborazione (ad esempio attraverso sovvenzioni durante la fase di preparazione, dette contributi per la «fase esplorativa»), tenendo presente la necessità delle PMI di disporre di un sistema di sostegno flessibile e facilmente accessibile;

— monitoraggio e valutazione di dati concernenti l'applicazione delle misure relative alle PMI nell'ambito dei programmi tematici.

Queste azioni, che mirano ad incoraggiare e facilitare la partecipazione delle PMI alle attività di RST, riguardano tutti gli obiettivi e le priorità dei programmi specifici.

Inoltre il programma offre un sostegno per organizzare e migliorare la diffusione e lo sfruttamento dei risultati ottenuti con i programmi tematici allo scopo, tra l'altro, di agevolare la partecipazione delle PMI ai progetti di convalida e dimostrazione delle azioni chiave.

AZIONI SPECIFICHE DEL PROGRAMMA ORIZZONTALE

Promuovere l'innovazione

Svolte parallelamente alle azioni dei programmi tematici, le azioni specifiche contribuiscono a promuovere in Europa un ambiente favorevole all'innovazione e un contesto tale da consentire a numerosi operatori economici di trarne vantaggio. Tale contesto garantirà, ove necessario, la diffusione e lo sfruttamento transnazionali dei risultati e della tecnologia non ottenuti attraverso i programmi tematici.

i) *Utilizzare meglio i risultati della ricerca comunitaria*

Obiettivo

L'obiettivo è di aumentare il livello di sfruttamento dei risultati della ricerca e di concorrere quindi all'obiettivo generale di migliorare l'impatto economico e sociale delle azioni del programma quadro.

Attività

— Definire e progettare meccanismi atti ad agevolare, nel ciclo di vita dei progetti, la protezione delle conoscenze acquisite, lo sfruttamento o il trasferimento delle tecnologie e dei risultati ottenuti e l'accesso a modalità di finanziamento con capitali privati per mettere a frutto i risultati della ricerca; verranno altresì incentivate le operazioni di riorganizzazione che favoriscono l'avvio del processo di innovazione.

— Organizzare scambi di informazioni e di buone prassi tra i diversi programmi.

— Favorire l'attuazione di questi meccanismi mediante altri programmi, in particolare con l'ausilio delle cellule di innovazione.

ii) *Nuove strategie in materia di trasferimento delle tecnologie*

Obiettivo

Il livello insufficiente di innovazione nell'Unione europea è dovuto in gran parte ad uno sviluppo non equilibrato della «cultura dell'innovazione» in Europa, cultura che può invece diffondersi attraverso il sostegno a progetti di trasferimento delle tecnologie e favorendo la sperimentazione in materia di trasferimento di tecnologie su scala internazionale.

Mantenendo la coerenza con le azioni svolte nel quadro dei programmi tematici, si tratta di sviluppare, convalidare e applicare metodologie nell'ambito delle azioni concernenti il trasferimento delle tecnologie sotto forma di progetti pilota o di dimostrazione, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli settori di attività.

Attività

— Promuovere l'integrazione delle nuove tecnologie e analizzare gli aspetti tecnologici, economici, organizzativi e sociali osservati in questo processo.

— Contribuire alla diffusione e allo sfruttamento transnazionali dei risultati ottenuti attraverso i programmi tematici, mediante progetti di trasferimento e di convalida delle tecnologie.

Tali attività possono prevedere anche una dimensione internazionale (sperimentazione nel campo del trasferimento di tecnologie su scala internazionale in collaborazione con altre iniziative comunitarie) e servire a valutare nuove forme di trasferimento delle tecnologie.

iii) *Studio e promozione delle buone prassi*

Obiettivi

Per colmare le lacune in termini di innovazione, la Comunità deve identificare, analizzare e promuovere l'applicazione di buone prassi in materia di innovazione.

Grazie a queste attività si intende analizzare e calibrare, in un quadro comune di riferimento, le prestazioni e le politiche di innovazione, favorendo la concertazione, gli scambi, la diffusione e l'applicazione delle buone prassi.

Attività

— Raccolta e aggiornamento costante delle informazioni concernenti le politiche di innovazione (soprattutto in riferimento al finanziamento, alla creazione e allo sviluppo delle imprese innovative e alla protezione e al trasferimento delle tecnologie); elaborazione su tale base di una «tabella di marcia» dell'innovazione, che sia conforme al piano d'azione per l'innovazione in Europa, nonché pubblicazioni che faranno seguito ad essa.

— Promozione delle buone prassi in materia di innovazione (inclusi il finanziamento, la creazione e lo sviluppo delle imprese innovative, la protezione e il trasferimento delle tecnologie e la dimensione regionale), progettando fra l'altro azioni di formazione.

Incoraggiare la partecipazione delle PMI

i) *Unico punto di ingresso complementare*

Obiettivo

Si intende agevolare la partecipazione delle PMI ai programmi comunitari, offrendo loro un'ulteriore via di accesso con un unico punto d'ingresso complementare comune per tutti i programmi, che utilizzi appieno le reti di sostegno, come gli IRC e i punti focali CRAFT, esistenti negli Stati membri.

Attività

Realizzazione di una struttura che agevoli la partecipazione delle PMI ai programmi comunitari e consenta loro:

— di comprendere l'importanza e l'impatto delle azioni comunitarie di RST e di comunicare le loro esigenze particolari;

— di ricevere informazioni sui programmi e poter beneficiare di un'assistenza per la preparazione delle proposte (incluso un aiuto per la costituzione di consorzi di imprese e per l'inoltro delle proposte relative al programma più appropriato);

— di presentare proposte in qualsiasi momento nel quadro di un invito aperto in permanenza, allo scopo di usufruire di misure specifiche per le PMI, tra cui i contributi per la fase esplorativa o le azioni di «ricerca in cooperazione» (CRAFT);

— di ricevere un feedback strutturato e rapido per la candidature.

ii) *Strumenti comuni di sostegno e assistenza*

Obiettivo

L'obiettivo è di semplificare e armonizzare le condizioni di partecipazione delle PMI al fine di integrare e rafforzare la funzione dell'unico punto di ingresso complementare, possibilmente con il più ampio ricorso ai mezzi elettronici più adeguati: fascicoli di informazione e presentazione delle proposte per via elettronica, «help line», reti Intranet specializzate, ecc.

Attività

— Sviluppo di strumenti di sostegno per la gestione dei contratti e dell'informazione.

— Assistenza alle PMI richiesta per integrare quella fornita a livello locale e regionale e dai programmi tematici, quale l'organizzazione di workshop di formazione destinati ai coordinatori di progetti e agli intermediari e dedicati alla gestione dei contratti di ricerca, al coordinamento e al controllo dei progetti o ad altri temi di interesse generale per le PMI.

iii) *Informazioni economiche e tecnologiche*

Obiettivo

L'obiettivo è di aiutare le PMI ad identificare i loro bisogni, ad anticipare le tendenze in materia di tecnologie e a fornire informazioni ed analisi che consentano loro di soddisfare tali esigenze, nonché a orientarle in primo luogo verso strumenti comunitari per raggiungere i loro scopi.

Attività

— Identificare le informazioni pertinenti sulle tendenze del mercato e sullo stato dell'arte, utilizzando le fonti esistenti (ad esempio organizzando riunioni tra fornitori, utilizzatori, PMI e grandi imprese).

— Mettere a disposizione delle PMI tali informazioni mediante le reti e i servizi di informazione esistenti, compresi i servizi su Internet.

Azioni comuni innovative/PMI

i) *Reti europee di sostegno per la promozione della ricerca, del trasferimento di tecnologia e dell'innovazione*

Obiettivi

L'obiettivo è la razionalizzazione e il coordinamento delle reti di informazione e di assistenza concernenti le attività svolte dalla Commissione nel settore della ricerca e dell'innovazione, al fine di creare un efficace quadro globale per l'informazione, l'assistenza, la cooperazione e la promozione dell'innovazione destinato in particolare alle PMI, che sfrutti al meglio soprattutto le reti esistenti dei centri di collegamento innovazione e i centri di contatto CRAFT.

Si tratta inoltre di incrementare la ricettività delle imprese nei confronti delle tecnologie con le quali possono migliorare la loro capacità di innovazione, di incoraggiare i trasferimenti transnazionali di tecnologie, a prescindere dalla loro origine, di promuovere la divulgazione e la valorizzazione dei risultati della ricerca comunitaria e di informare e assistere i potenziali collaboratori che partecipano a queste attività di ricerca.

Attività

— Incentivare il trasferimento di tecnologia per soddisfare le esigenze del tessuto economico, industriale e sociale locale.

— Utilizzare strumenti di cooperazione e partenariato transnazionale tra imprese.

— Incentivare la diffusione e la valorizzazione dei risultati delle attività comunitarie di ricerca mediante, ad esempio, «borse per la tecnologia».

— Promuovere l'innovazione mediante reti e servizi sperimentali.

— Assistere le imprese per guidarle nella partecipazione ai programmi e aiutarle a elaborare progetti di carattere transnazionale.

ii) *Servizi elettronici di informazione e altri mezzi di divulgazione*

Obiettivi

Nel quadro di un servizio comune d'informazione, si tratta di raccogliere tutti i dati disponibili e incentivarne la diffusione allo scopo di presentare più efficacemente le attività di ricerca e di innovazione, le loro modalità di attuazione, nonché i loro risultati ai fini del loro successivo sfruttamento, di informare il pubblico e le parti sociali sull'impatto socioeconomico delle politiche di innovazione e di alimentare il dibattito sulle loro implicazioni, tenendo conto delle esigenze dei cittadini.

Attività

— Consolidare il servizio comunitario di informazione Cordis, riorganizzandone il sistema di raccolta e diffusione dei dati, compreso l'uso di un formato comune per la raccolta dei dati sui progetti e sui risultati, rendendone più agevole l'accesso (plurilinguismo, interfaccia «utilizzatori» e individuazione dei risultati suscettibili di essere sfruttati in altri contesti), adeguandone il contenuto alle esigenze delle PMI e delle loro reti di sostegno e sviluppando strumenti su misura.

— Ampliare eventualmente l'esperienza pilota ERGO (European research gateway on line), collegando Cordis e le fonti nazionali di informazione scientifica e tecnica.

iii) *Proprietà intellettuale*

Obiettivi

Si tratta anzitutto di incentivare, mediante un'azione di informazione ed eventualmente azioni pilota, l'utilizzo dei sistemi di protezione delle conoscenze, sia per fini di tutela effettiva, sia per la raccolta di informazioni (risultati della ricerca, tendenze del mercato, ricerca di partner industriali, ecc.) ed inoltre di agevolare l'accesso alle varie fonti d'informazione sulla proprietà intellettuale e industriale, di proteggere le conoscenze di proprietà della Comunità (CCR) e di fornire assistenza ai partecipanti al programma quadro.

Attività

— Contributo allo sviluppo di un sistema di informazione che consenta di accedere alle varie fonti di informazione sui brevetti, gli altri diritti di proprietà intellettuale, la legislazione vigente e la sua interpretazione.

— Creazione di un «help desk» per gli operatori che partecipano ai programmi comunitari.

— Protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca di proprietà della Comunità in collegamento con il CCR.

— Realizzazione di attività pilota per incoraggiare i partecipanti effettivi e potenziali ad avvalersi del sistema dei brevetti in collaborazione con l'Ufficio europeo dei brevetti e gli altri Uffici nazionali.

iv) *Accesso al finanziamento dell'innovazione con capitali privati*

Obiettivi

Si tratta di fornire informazioni e consulenza alle PMI, in particolare a quelle che partecipano alle attività comunitarie di ricerca o alla valorizzazione dei loro risultati, circa le modalità di accesso a strumenti privati di finanziamento dell'innovazione (mercati finanziari, capitali di rischio) e di promuovere la cooperazione tra operatori finanziari, industriali e ricercatori.

Attività

— Costituzione di un servizio di informazione e di assistenza destinato ad agevolare l'accesso alle fonti private di finanziamento.

— Attuazione, nell'ambito dei programmi tematici o tramite le reti di sostegno all'innovazione, di azioni mirate di sensibilizzazione, incentivazione e formazione, in particolare in materia di gestione dei rischi, e organizzazione di forum transnazionali sugli investimenti per riunire imprenditori, ricercatori e operatori finanziari, comprese le azioni LIFT (Links to innovation financing for technology).

— Scambi di esperienze con gli operatori interessati dei vari Stati membri, il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ed altri operatori finanziari e formazione di reti transnazionali che colleghino operatori privati e pubblici interessati a progetti concreti; svolgimento di azioni pilota per sperimentare nuovi approcci (ad esempio, valutazione di tecnologie, mobilitazione del capitale locale, raffronto delle prestazioni); tali attività pilota non forniranno assistenza finanziaria alle imprese e non istituiranno strumenti finanziari concorrenti.

— Agevolazione dei contatti con gli ambienti finanziari per l'applicazione dei risultati della ricerca comunitaria.

v) *Meccanismi destinati ad agevolare la costituzione e lo sviluppo di imprese innovative*

Obiettivi

In linea con gli orientamenti del Consiglio europeo di Amsterdam si tratta di analizzare, definire e convalidare, nell'ambito delle attività pilota, nuove strategie che favoriscano la costituzione e lo sviluppo di imprese innovative e di attirare gli investimenti privati (soprattutto il capitale di rischio) [1] verso tali imprese. Tali attività pilota non forniranno assistenza finanziaria alle imprese e non istituiranno strumenti finanziari concorrenti.

Attività

— Studio e analisi degli elementi che ostacolano il finanziamento privato dell'innovazione e delle misure che potrebbero creare un clima favorevole per la costituzione e lo sviluppo di imprese innovative.

— Orientamento dei capitali privati verso le fasi iniziali dei progetti innovativi ad alto contenuto tecnologico e le imprese con forte potenziale di crescita, in particolare mediante iniziative basate sull'esperienza maturata con il progetto pilota I-TEC (Innovation and equity capital) in collaborazione con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), la Banca europea per gli investimenti (BEI) e altri operatori finanziari.

— Assistenza ai gestori di fondi (soprattutto dei capitali di rischio), affinché acquisiscano capacità a lungo termine per valutare e gestire questo tipo di progetti.

[1] Comunicazione della Commissione «Il capitale di rischio: una soluzione per la creazione di posti di lavoro nell'Unione europea»; SEC(98) 552 def.

ALLEGATO III

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIFICO

Il programma specifico è posto in esecuzione mediante azioni indirette di RST previste negli allegati II e IV del Quinto programma quadro. Esso prevede inoltre anche le seguenti modalità, proprie del presente programma specifico:

1. **Misure di accompagnamento**

Le misure di accompagnamento comprendono in particolare:

— studi a favore del programma specifico, inclusa la preparazione di attività future e la tabella di marcia delle azioni in materia di innovazione;

— scambi di informazioni, conferenze, seminari, workshop o riunioni di carattere scientifico e tecnico sui temi concernenti le attività previste nei programmi;

— sistemi di agevolazione della protezione delle conoscenze e dell'accesso ai finanziamenti privati;

— ricorso all'assistenza di esperti indipendenti che procederanno alla valutazione del programma specifico prevista all'articolo 5, paragrafo 1, del Quinto programma quadro e alla valutazione esterna prevista all'articolo 5, paragrafo 2, del Quinto programma quadro, alla valutazione delle azioni indirette di RST o al controllo della loro attuazione;

— attività di divulgazione, informazione e comunicazione, incluse le pubblicazioni scientifiche e attività di sfruttamento dei risultati e di trasferimento delle tecnologie;

— azioni di formazione collegate alle attività previste nel programma specifico in aggiunta alle borse Marie Curie;

— sostegno ad azioni di sensibilizzazione e di assistenza agli operatori coinvolti nella ricerca, tra cui le PMI;

— ricorso all'assistenza di esperti esterni per lo sviluppo e l'accesso a servizi e reti di informazione, assistenza o promozione della ricerca e dell'innovazione.

2. **Attività pilota**

Le attività sono svolte nei settori definiti nell'allegato II della presente decisione e sono finalizzate alla sperimentazione di nuove misure che, in funzione della loro natura, del contesto e delle categorie di operatori coinvolti, richiedono modalità specifiche di attuazione. Ai sensi dell'articolo 9, pargrafo 3, delle norme di partecipazione e di divulgazione, tali modalità possono derogare alle procedure normalmente applicabili alle azioni indirette di RST, a condizione che prevedano procedure di valutazione e selezione conformi ai principi della parità di trattamento e della trasparenza.

3. **Modalità di coordinamento**

La Commissione si adopererà per garantire, all'interno del programma, la complementarità tra le azioni indirette di RST, in particolare facendole convergere attorno ad un obiettivo comune, al fine di evitare inutili doppioni, nel rispetto degli interessi legittimi di coloro che propongono azioni indirette di RST.

Nella misura del possibile, verrà assicurato un coordinamento anche tra le azioni del programma specifico e quelle attuate

— in altri programmi specifici di esecuzione del Quinto programma quadro;

— nei programmi di ricerca e di insegnamento in attuazione della decisione 1999/64/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 1998, concernente il Quinto programma quadro di attività di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (1998/2002) ([1]);

— in altri ambiti europei di ricerca, fra cui Eureka e Cost;

— in altri strumenti comunitari che riguardano la ricerca.

Tale coordinamento prevede:

i) l'identificazione dei temi o delle priorità comuni, in vista soprattutto:

 — di uno scambio di informazioni,

 — della realizzazione di lavori decisi di concerto che implicano, in particolare, l'applicazione comune di una delle procedure di cui all'articolo 9 delle norme di partecipazione e divulgazione dei risultati,

 — di una valutazione delle esperienze acquisite durante la realizzazione dei lavori e del loro impatto economico e sociale;

ii) la ripartizione di proposte di azioni indirette di RST nei vari programmi specifici o tra programmi specifici e programmi di ricerca e di insegnamento.

([1]) GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 34.